



**COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI**  
**Città Metropolitana di Bari**

**REGOLAMENTO PER L' ISTITUZIONE E  
APPLICAZIONE DEL CANONE  
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,  
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE  
PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI  
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE  
AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL  
DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE,  
DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN  
STRUTTURE ATTREZZATE.**

## **INDICE**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

- Art. 1 Ambito e finalità del regolamento
- Art. 2 Funzionario responsabile

### **TITOLO II OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

- Art. 3 Presupposto del canone
- Art. 4 Tipologie di occupazioni
- Art. 5 Occupazioni occasionali
- Art. 6 Occupazioni d'urgenza
- Art. 7 Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni o autorizzazioni
- Art. 8 Titolarità della concessione
- Art. 9 Revoca delle concessioni o autorizzazioni
- Art. 10 Occupazione abusive
- Art. 11 Criteri per la determinazione delle tariffe del canone per le occupazioni di suolo pubblico
- Art. 12 Modalità di applicazione del canone
- Art. 13 Passi carrabili – Occupazioni con intercapedini, cavedi e simili manufatti
- Art. 14 Soggetto passivo
- Art. 15 Agevolazioni occupazioni
- Art. 16 Esenzioni
- Art. 17 Versamento del canone per le occupazioni

### **TITOLO III ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

- Art. 18 Presupposto del canone
- Art. 19 Tipologia degli impianti pubblicitari
- Art. 20 Modalità per la richiesta ed il rilascio di autorizzazioni
- Art. 21 Anticipata rimozione
- Art. 22 Limitazioni
- Art. 23 Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari
- Art. 24 Soggetto passivo
- Art. 25 Modalità di applicazione del canone
- Art. 26 Criteri per la determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie
- Art. 27 Pagamento del canone
- Art. 28 Riduzioni
- Art. 29 Esenzioni

### **TITOLO IV DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

- Art. 30 Tipologia degli impianti di affissione
- Art. 31 Servizio per le pubbliche affissioni
- Art. 32 Impianti privati per affissioni dirette

- Art. 33 Modalità per le pubbliche affissioni
- Art. 34 Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 35 Materiale pubblicitario abusivo
- Art. 36 Riduzione del diritto
- Art. 37 Esenzione dal diritto
- Art. 38 Pagamento dal diritto

#### **TITOLO V CANONE MERCATALE**

- Art. 39 Presupposto del canone
- Art. 40 Soggetto passivo
- Art. 41 Rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 42 Determinazione della tariffa del canone
- Art. 43 Versamento del canone

#### **TITOLO VI ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA**

- Art. 44 Modalità per accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi
- Art. 45 Sanzioni

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **Articolo 1**

#### **Ambito e finalità del regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Sammichele di Bari del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui al comma 1 a decorrere dal 1° gennaio 2021 sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui al comma 1, si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147.

### **Art. 2**

#### **Funzionario responsabile**

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

## **TITOLO II – OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **Articolo 3**

#### **Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, come strade, corsi, piazze, aree private sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.

#### **Articolo 4 Tipologie di occupazioni**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:
  - a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche.
2. Qualsiasi occupazione di spazi ed aree pubbliche anche se temporanea è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione, ad eccezione per le occupazioni occasionali e d'urgenza che sono disciplinate rispettivamente dagli articoli 5 e 6.

#### **Articolo 5 Occupazioni occasionali**

1. Le occupazioni occasionali di durata non superiore alle 3 (tre) ore giornaliere e quelle determinate con sosta di veicoli per il tempo strettamente necessario al carico e allo scarico delle merci, purchè contenute sempre nelle 3 (tre) ore giornaliere, non sono soggette al rilascio della concessione e al pagamento del canone.

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano e deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi, non sono soggette al rilascio della concessione e al pagamento del canone, ove si tratti di occupazioni occasionali per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o allestimento, sempre che abbiano una durata complessivamente non superiore a 6 (sei) ore nello stesso giorno. Non è considerata occasionale quell'occupazione che, sebbene di durata non superiore alle 6 (sei) ore giornaliere, si ripete nel tempo ed è relativa allo stesso intervento di riparazione, manutenzione e allestimento.

Tali occupazioni sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al Comando di Polizia Locale, da parte dell'interessato. Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'articolo 6 relativo alle occupazioni di urgenza, deve essere effettuata per iscritto, utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Polizia Locale, mediante consegna personale o con lettera inviata a mezzo posta elettronica o pec, almeno 48 (quarantotto) ore prima della data e dell'ora previste per l'inizio dell'occupazione.

Il termine orario iniziale da considerare, anche nell'ambito dei controlli e dell'attività di vigilanza svolte dalla Polizia Locale, è quello indicato dall'interessato nella comunicazione preventiva. In caso di variazione oraria nell'inizio dell'occupazione, l'interessato dovrà darne comunicazione tempestivamente, con le modalità di cui al capoverso precedente, alla Polizia Locale.

In caso di omessa comunicazione preventiva o di occupazione eccedente la durata prevista al primo capoverso, sarà irrogata la sanzione amministrativo-pecuniaria di cui all'art. 20, comma 4, del D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).

Sono sempre fatti salvi i poteri di vigilanza e controllo della Polizia Locale, volti ad appurare che l'occupazione non crei intralcio alla viabilità e non interferisca con il transito di pedoni e veicoli.

## **Articolo 6 Occupazioni d'urgenza**

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione scritta (consegnata personalmente o inviata a mezzo posta elettronica o pec) al Comando di Polizia Locale, che indicherà eventuali prescrizioni.

Il richiedente è tenuto comunque a regolarizzare la pratica entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

L'Ufficio competente procede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza e, in caso negativo, l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti con applicazione della sanzione di cui all'art. 20, comma 4, del D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).

## **Articolo 7 Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni o autorizzazioni**

1. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, così come previsto dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 7 del Regolamento per Dehors (Disciplina dell'occupazione di suolo pubblico e privato per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali), tutti coloro che intendono porre in essere le occupazioni di cui all'articolo 4 devono presentare all'ufficio competente richiesta, su modelli predisposti dall'Ente, volta ad ottenere il rilascio dell'apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. Le richieste intese ad ottenere le predette concessioni o autorizzazioni devono essere presentate al Comando di Polizia Locale o all'Area Opere Pubbliche e Patrimonio:
  - in caso di occupazioni permanenti, almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;
  - in caso di occupazioni temporanee, almeno 10 (dieci) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa.
3. Le richieste intese ad ottenere le predette concessioni o autorizzazioni devono essere presentate al Comando di Polizia Locale:
  - a) per le occupazioni permanenti con chioschi, edicole, distributori carburanti e simili infissi di carattere stabile;
  - b) per le occupazioni permanenti poste in essere attraverso la realizzazione di passi o accessi carrabili;
  - c) per le occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli indicati nei punti precedenti e da quelli di cui al comma 4;
  - d) per le occupazioni temporanee, riguardanti l'esercizio di attività culturali, ricreative, sportive, e simili;
  - e) per le occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili;
  - f) per le occupazioni di suolo pubblico riferite ai giorni:
    - nei quali si celebra la Festa Patronale e comunque nelle date eventuali e successivamente definite;
    - nei quali si svolgono tutte le manifestazioni culturali, religiose, turistiche e sportive per le quali la Giunta Comunale con apposito atto deliberativo riconosca particolare interesse pubblico e importanti finalità istituzionali comprese quelle inserite nei

giorni in cui si svolge la manifestazione denominata “*Sagra della zampina del bocconcino e del buon vino*”.

Le autorizzazioni devono essere rilasciate entro 24 ore dalla richiesta su idoneo modello predisposto dall’Ente contenente la domanda e l’autorizzazione.

4. Le richieste per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni devono essere presentate all’Area Opere Pubbliche e Patrimonio nei seguenti casi:
  - a) per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi;
  - b) per le occupazioni da intercapedini, cavedi e simili.
5. In tutti i casi diversi dalla lett. f) del comma 3 il termine per il rilascio della concessione o autorizzazione è di 20 (venti) giorni per le istanze di occupazioni permanenti e di 7 (sette) giorni per le istanze di occupazione temporanee.
5. Il rilascio e l’eventuale revoca delle concessioni o autorizzazioni contemplate dal presente articolo competono al Comando di Polizia Locale o all’Area Opere Pubbliche e Patrimonio in base alle loro rispettive competenze.
6. La richiesta di rilascio della concessione o autorizzazione all’occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione all’Ufficio Tributi da parte del soggetto passivo.

## **Articolo 8**

### **Titolarità della concessione**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non può essere oggetto di cessione ad altri.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.
3. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall’utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell’atto di concessione o autorizzazione ha l’obbligo di:
  - a) munirsi dell’atto di concessione o autorizzazione prima dell’inizio dell’occupazione;
  - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
  - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l’atto che legittima l’occupazione;
  - d) versamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

## **Articolo 9**

### **Revoca delle concessioni o autorizzazioni**

1. Le concessioni o autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento, senza che i titolari delle stesse possano avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto alla restituzione del canone pagato, senza interessi, limitatamente alla quota dell’entrata riferita alla mensilità successiva (in caso di occupazione temporanea), all’annualità successiva (in caso di occupazione permanente)

a quella in cui ha luogo la revoca stessa. Nel caso risultino non effettuati nell'anno in corso e in quello precedente versamenti in altri tributi comunali quali Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI), Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che ha sostituito per l'anno 2021 il canone di occupazione e spazi ed aree pubbliche e l'imposta sulla pubblicità, non si procederà alla restituzione ma il canone pagato verrà d'ufficio compensato.

2. Le concessioni o autorizzazioni perdono automaticamente efficacia, senza che occorra uno specifico atto di revoca da parte dell'Ufficio competente dal giorno in cui si verificano gli eventi di seguito indicati:
  - morte della persona fisica o estinzione della persona giuridica titolare della concessione o autorizzazione;
  - sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa a meno che sia consentito l'esercizio provvisorio dell'attività e che il curatore o il liquidatore abbia richiesto la prosecuzione dell'occupazione già concessa.

### **Articolo 10 Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione dell'Ente sono considerate abusive.

Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale, rileva la violazione, con apposito verbale di accertamento e constatazione. L'Ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
  3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
  4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

### **Articolo 11 Criteri per la determinazione delle tariffe del canone per le occupazioni di suolo pubblico**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'art. 1, commi 826 e 827 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi: durata dell'occupazione, superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, tipologia, finalità, zona occupata. Le strade, le piazze, gli spazi e le altre aree pubbliche, del Comune di Sammichele di Bari sono classificate in due categorie: "A" e "B" come da Deliberazione C.C. n. 30 del 17/05/1994.

3. Alle strade, piazze, spazi e altre aree pubbliche appartenenti alla categoria “A” si applica la tariffa più elevata. La tariffa per la categoria “B” è ridotta in misura del 30,53%.
4. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe standard, della disponibilità dell’area è effettuata utilizzando predefiniti coefficienti. I coefficienti moltiplicatori della tariffa standard e le fattispecie di occupazione sono deliberate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali.
5. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
6. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie.

## **Articolo 12**

### **Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato all’occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato. Per le occupazioni con condutture diverse dai servizi di rete il canone è commisurato all’occupazione espressa in metri lineari. Non si fa comunque luogo all’applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al metro quadrato o lineare.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici utili al fine del calcolo del canone sono così considerate:
  - 50 % della effettiva superficie sino a 100 mq;
  - 25 % della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq;
  - 10 % della effettiva superficie per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, il canone è aumentato del 20 per cento.
5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa di occupazione suolo in genere è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell’area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell’occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all’uso diretto dell’area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell’area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione dell’occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla

base del numero delle rispettive utenze moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50 per i Comuni fino a 20.000 abitanti. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato nei termini di legge in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

### **Articolo 13**

#### **Passi carrabili- Occupazioni con intercapedini, cavedi e simili manufatti**

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Per i passi carrabili la tariffa annuale stabilita per le occupazioni di suolo in genere è ridotta al 50 per cento.
3. Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi ad area privata da strada o area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio autorizzati come accessi carrabili ai sensi del Codice della Strada. La richiesta per i passi carrabili e il rilascio della concessione o autorizzazione è disciplinata dal Regolamento Comunale per la disciplina dei passi e degli accessi carrabili.
4. I passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti sono soggetti al canone con gli stessi criteri previsti per i passi carrabili dei commi precedenti.
5. Il canone relativo all'occupazione per i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del canone.
6. **Le occupazioni esercitate con intercapedini, cavedi e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli immobili, anche nell'ipotesi che siano sovrastati da griglie metalliche poste a livello del marciapiede o del piano stradale, devono essere oggetto di autorizzazione dell'Area Opere Pubbliche e Patrimonio, previa verifica di conformità dell'Area di Pianificazione e Assetto del Territorio.**

### **Articolo 14**

#### **Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina.

### **Articolo 15**

#### **Agevolazioni occupazioni**

1. Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa stabilita per l'occupazione del suolo in genere è ridotta ad un terzo.
2. Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
3. Sono ridotte dell'80 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
4. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.
5. Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento.
6. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni consecutivi la tariffa è ridotta del 30 per cento;
7. Per le occupazioni temporanee, diverse da quelle di cui al comma 1, di durata non inferiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 65 per cento;
8. In ogni caso la tariffa giornaliera non può essere inferiore ad € 0,08 al metro quadrato per giorno, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione.

## **Articolo 16**

### **Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 73 comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune;
  - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento;
  - c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
  - d) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
  - f) alcune tipologie di passi e accessi carrabili come stabilite dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei passi e degli accessi carrabili;
  - g) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
  - h) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
  - i) vasche biologiche;
  - j) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
  - k) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
  - l) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  - m) **le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile, intercapedini, cavedi e simili manufatti;**

- n) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
- o) le occupazioni di suolo nel Parco Protetto "San Michele Arcangelo" limitatamente ai giorni nei quali si celebra la Festa Patronale e comunque nelle date eventuali e successivamente definite;
- p) le manifestazioni culturali, religiose, turistiche e sportive per le quali la Giunta Comunale con apposito atto deliberativo riconosca particolare interesse pubblico e importanti finalità istituzionali e più precisamente le autorizzazioni rilasciate nel rispetto di quanto indicato a:
  - Enti Pubblici e Religiosi;
  - Associazioni che non perseguono scopi di lucro;
  - Soggetti che promuovono prodotti tipici e della tradizione;
  - Soggetti che espongono manufatti artigianali e/o artistici;
  - Tutte le attività espositive a carattere gastronomico, artistico artigianale, promozionale, sociale e culturale inserite nei giorni in cui si svolge la manifestazione denominata "*Sagra della zampina del bocconcino e del buon vino*", fermo rimanendo l'onere per gli interessati di inoltrare formale istanza per l'occupazione.
- q) **le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della Legge n. 287/1991 per le quali la Giunta Comunale con apposito atto deliberativo riconosca situazioni particolari quali: gravi emergenze sanitarie o altri gravi eventi di natura straordinaria.**

#### **Articolo17**

#### **Versamento del canone per le occupazioni**

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, ad esclusione di quelli dell'art. 12 comma 8 il pagamento del canone dovuto per la prima annualità, (in caso di rilascio di autorizzazione o concessione per un periodo superiore a due anni) o il pagamento del canone dovuto per le due annualità, (in caso di autorizzazione o concessione rilasciata per lo stesso periodo di tempo), dovrà, in ogni caso, avvenire prima del rilascio della autorizzazione o concessione la quale dovrà riportate gli estremi dello stesso. Per le annualità successive il contribuente dovrà eseguire i versamenti alle scadenze previste. Qualora il contribuente non dovesse provvedere al versamento, almeno entro l'anno di competenza, l'Ufficio competente al rilascio di tali atti provvederà alla revoca.
2. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve effettuarsi non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime. Gli estremi del versamento dovranno essere riportate nell'autorizzazione o concessione.
4. Con deliberazione di Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
5. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo della stessa non superi € 12,00 per le occupazioni permanenti e le € 3,00 per le occupazioni temporanee.
6. Al fine di contrastare ogni e qualsiasi forma di evasione, il rilascio di qualsiasi autorizzazione o concessione da parte del Comando di Polizia Locale dovrà avvenire se il contribuente è in regola con i pagamenti dei seguenti tributi locali quali: Imposta Municipale Propria (IMU),

Tassa sui Rifiuti, Canone di Occupazione Spazi e Aree pubbliche (COSAP), Imposta Pubblicità sostituiti nel 2021 dal Canone Unico Patrimoniale, riferiti all'anno precedente a quello di richiesta del rilascio autorizzazione o concessione. In caso di occupazione per edilizia e occupazione inerente i condomini e quindi di diversità tra soggetto richiedente l'autorizzazione/concessione e il/i proprietario/i dell'immobile, il controllo verrà eseguito sul/i proprietario/i.

Il Comando di Polizia Locale dovrà, a tal fine, informare in tempi utili l'Ufficio Tributi della richiesta di occupazione pervenuta. In caso di mancanza dei versamenti suddetti, il contribuente potrà ottenere il rilascio dell'autorizzazione/concessione solo dopo aver eseguito i versamenti dovuti, presentando le apposite quietanze all'Ufficio Tributi che comunicherà al Comando di Polizia Locale l'adempimento effettuato dal contribuente.

**Al fine di affrontare le ricadute negative causate dall'emergenza epidemiologica da COVID -19 subite dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della Legge n. 287/1991, i controlli di cui ai periodi precedenti, inerenti le suddette imprese, sono rinviati a far data dal 01/07/2022 e sono esentati dal pagamento del canone dovuto sino al 30/06/2022.**

### **TITOLO III – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

#### **Articolo 18**

##### **Presupposto del canone**

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione acustiche.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone di cui al Titolo II del presente Regolamento.

#### **Articolo 19**

##### **Tipologia degli impianti pubblicitari**

1. Si intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica comprese le insegne su fabbricato.
2. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie.

*Insegna di esercizio:* le scritte con caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli e da marchi, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente, opachi, luminosi o illuminati che siano, esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate

o dei servizi prestati. Detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono. Sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze. Le caratteristiche, le dimensioni, ecc., delle insegne di esercizio sono stabilite dagli articoli 48-49-50 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

*Insegna pubblicitaria:* scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

*Pubblicità su veicoli:* pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere di uso pubblico o privato.

*Pubblicità con veicoli d'impresa:* pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

*Pubblicità varia:* effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni, pubblicità con palloni frenati e simili.

*Impianti pubblicitari:* s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

*Impianto pubblicitario di servizio:* manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

*Impianto di pubblicità o propaganda:* qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

*Preinsegna:* scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

3. L'elencazione di cui al comma 2 deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie. Per quanto quivi non espressamente previsto si rinvia alle norme contenute nel Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e al Regolamento di attuazione (DPR 16/12/1992 n. 495) e ad ogni altra disciplina applicabile in materia.

## **Articolo 20**

### **Modalità per la richiesta ed il rilascio di Autorizzazioni**

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. L'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
  - sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianto o manufatti di carattere stabile, aventi durata uguale o superiore all'anno;
  - sono temporanee le forme di pubblicità aventi durata inferiore all'anno.
3. Le richieste intese ad ottenere le predette autorizzazioni devono essere presentate al Comando di Polizia Locale su idonea modulistica completa della prescritta documentazione e di quanto stabilito dall'art. 53 c.3 del Regolamento di Attuazione (DPR 16/12/1992 n. 495):
  - in caso di installazione di impianti o mezzi pubblicitari permanenti, almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'installazione stessa;
  - in caso di installazione di impianti o mezzi pubblicitari temporanee, almeno 10 (dieci) giorni prima della data indicata per l'installazione stessa.
4. La richiesta di rilascio dell'autorizzazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
5. Per la pubblicità con distribuzione volantini o altro materiale pubblicitario il richiedente dovrà presentare comunicazione al Comando Polizia Locale e all'Ufficio Tributi, almeno 5 giorni prima dell'effettuazione della pubblicità.

## **Articolo 21**

### **Anticipata rimozione**

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Ente prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità. In caso di mancati versamenti dovuti per altri tributi locali quali IMU, TARI, Canone Unico patrimoniale riferiti all'anno in corso, non si procederà alla restituzione del canone, ma la suddetta somma sarà compensata d'ufficio.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

## **Articolo 22**

### **Limitazioni**

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo e alle scuole di ogni ordine e grado.

## **Articolo 23**

### **Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari**

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza l' autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché eseguite fuori dei luoghi autorizzati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento e contestazione, redatto dalla Polizia Locale.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione.

## **Articolo 24**

### **Soggetto passivo**

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

## **Articolo 25**

### **Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

5. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
6. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
7. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
8. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
9. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

## **Articolo 26**

### **Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie**

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'art. 1, commi 826 e 827 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata in base alla superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa; durata della diffusione del messaggio pubblicitario.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe standard è effettuata utilizzando predefiniti coefficienti. I coefficienti moltiplicatori della tariffa standard e le fattispecie di diffusione pubblicitaria sono deliberate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali.
4. Per la pubblicità annuale o temporanea effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e ogni altro mezzo diversi dai commi successivi che hanno superficie:
  - Inferiore a 5,5 mq la tariffa è quella rispettivamente a base annua o giornaliera;
  - Compresa tra 5,5 mq e 8,5 mq la tariffa è maggiorata del 50%;
  - Oltre 8,5 la tariffa è maggiorata del 100%.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 sia effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100%.
6. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona, indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
7. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
8. La pubblicità effettuata con veicoli è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

## **Articolo 27**

### **Pagamento del canone**

1. Il pagamento deve essere effettuato prima del rilascio dell' autorizzazione e in caso di successiva annualità alle scadenze previste per legge.
2. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

## **Articolo 28**

### **Riduzioni**

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

## **Articolo 29**

### **Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
  - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno

- delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
  - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  - h) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
  - i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
  - j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
    - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
    - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
    - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
  - k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

## **TITOLO IV DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **Articolo 30**

#### **Tipologia degli impianti delle affissioni**

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni sono n. 18 di dimensioni ciascuno di 1,40 m per 2,14 m.

### **Articolo 31**

#### **Servizio delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Sannicchiole costituiscono servizio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

## **Articolo 32**

### **Impianti privati per affissioni dirette**

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

## **Articolo 33**

### **Modalità delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione presso l'Ufficio Tributi.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente.
5. Il Comune potrà sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, su richiesta motivata del committente.
6. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

## **Articolo 34**

### **Diritto sulle pubbliche affissioni**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

## **Articolo 35**

### **Materiale pubblicitario abusivo**

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano stati omessi i dovuti pagamenti.

2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione.
3. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo si applica una sanzione amministrativa pari al canone maggiorato del 50%.

## **Articolo 36**

### **Riduzione del diritto**

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari e manifesti connessi;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

## **Articolo 37**

### **Esenzione dal diritto**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Sammichele di Bari e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

## **Articolo 38**

### **Pagamento del diritto**

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato prima dell'affissione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

## TITOLO V- CANONE MERCATALE

### **Articolo 39**

#### **Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate come definiti nel Documento Strategico del Commercio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25/02/2021.

### **Articolo 40**

#### **Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

### **Articolo 41**

#### **Rilascio della concessione o autorizzazione**

1. Le procedure di autorizzazione o concessione sono indicate nel Documento Strategico del Commercio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25/02/2021.

### **Articolo 42**

#### **Determinazione della tariffa del canone**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'art. 1, commi 841 e 842 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. La tariffa del canone è determinata sulla base della durata dell'occupazione, superficie oggetto di occupazione espressa in metri quadrati, zona occupata. Le strade, le piazze, gli spazi e le altre aree pubbliche, del Comune di Sammichele di Bari sono classificate in due categorie: "A" e "B" come da Deliberazione C.C. n. 30 del 17/05/1994.
3. Alle strade, piazze, spazi e altre aree pubbliche appartenenti alla categoria "A" si applica la tariffa più elevata. La tariffa per la categoria "B" è ridotta in misura del 30,53%.
4. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe standard, della disponibilità dell'area è effettuata utilizzando predefiniti coefficienti. I coefficienti moltiplicatori della tariffa standard e le fattispecie di occupazione sono deliberate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali.
5. L'area mercatale rientra nella categoria A.
6. Per le occupazioni permanenti il canone mercatale è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno. In caso di inizio nel corso dell'anno o di cessazione il canone sarà determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

7. La tariffa base, per gli esercenti l'attività è ridotta del 50%.
8. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe giornaliera; in caso di occupazione inferiore a 12 ore la tariffa giornaliera è ridotta al 50%.
9. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 65 per cento sul canone complessivamente determinato. Tale riduzione non è cumulabile con la riduzione di cui al comma 8.

### **Articolo 43**

#### **Versamento del canone per le occupazioni permanenti**

1. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito prima del rilascio della concessione o autorizzazione.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro la data stabilita con l'approvazione delle tariffe.
3. Per le occupazioni giornaliere il versamento deve essere eseguito prima dell'occupazione.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.
7. **Considerate le ricadute negative causate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 sugli operatori economici, le occupazioni effettuate sulle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono esonerati dal pagamento del canone sino al 30/06/2022.**

## **Titolo VI Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone**

### **Art. 44**

#### **Modalità per Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone**

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Titolo è effettuata ai sensi all'articolo 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, 160 e del regolamento per la riscossione coattiva delle entrate tributaria.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. Il rimborso e/o compensazione delle somme versate e non dovute deve essere chiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

In caso di mancati versamenti dovuti per altri tributi locali quali IMU, TARI, Canone Unico patrimoniale riferiti all'anno in corso, non si procederà alla restituzione del canone, ma la suddetta somma sarà compensata d'ufficio.

4. Non si à luogo ad emissione di avviso di accertamento e di rimborso quando l'importo dello stesso canone compreso di interesse non supera € 12,00.

#### **Art. 45 Sanzioni**

1.Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi come per legge.

2.Per le occupazioni abusive e per la diffusione abusiva dei messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%.

3.Per le occupazioni abusive e per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per le occupazioni e diffusione difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20 e 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4.Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

5.Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.